

Domenico Dursi, *Aelius Marcianus. Institutionum libri I-V* (Scriptores iuris Romani, 4), «L'Erma» di Bretschneider, Roma 2019, pp. vi-245.

Felice Mercogliano*

La monografia di Domenico Dursi, sul giurista severiano Marciano, è stata appena pubblicata da «L'Erma», a distanza di soltanto un paio d'anni (testimonianza di una sua apprezzabile produttività scientifica) dall'opera prima sulle *res communes omnium*¹. La ricerca, in generale, non tradisce la tensione sperimentale del progetto *SIR*, sugli *Scriptores iuris Romani* finanziato dall'ERC (European Research Council, Advanced Grant 2014), di cui è Host Institution il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università di Roma 'La Sapienza, presso il quale si è formato il giovane a., allievo di Oliviero Diliberto. Costituisce il quarto volume finora uscito nella omonima collana, inaugurata l'anno scorso dall'*Opera* di Quinto Mucio e finalizzata notoriamente a realizzare una rinnovata base testuale ed offrire nuove proposte interpretative circa la storia del pensiero giuridico romano. La struttura espositiva appare uniformemente ispirata, difatti, ai precedenti libri della medesima collana ed è la seguente: I. Introduzione.- II. *Testimonia*.- III. *Institutionum libri*.- IV. Commento ai testi.- V. Apparati e indici.

Circa le vicende biografiche di Marciano, l'a. (che tiene altresì conto, specialmente nel prosieguo della ricerca, del recentissimo contributo di Fressura e Mantovani²) mette doverosamente in chiaro che l'unico dato certo è il suo operare nell'epoca della dinastia severiana; poi formula qualche ipotesi. La conclusione tratta da Dursi, in via prudente e dubitativa, è che comunque non si possa attribuire a Marciano la qualifica di giurista 'accademico', come sostiene da ultimo Liebs. Bensì Dursi afferma persuasivamente: "non credo si possa escludere ... che Marciano svolgesse la professione forense o lavorasse anche nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, magari in funzione di *assessor* ... Argomentare dal silenzio è sempre operazione rischiosa, ma potremmo, con le cautele del caso, dedurre, forse, che il giurista non avesse ricoperto incarichi pubblici particolarmente degni di nota" (pp. 10-11).

Seguono gli scarsi *Testimonia* da tradizione manoscritta, nei quali si menzionano Marciano e le sue opere: CI. 7.7.1.1 e Const. *Deo auctore* § 6: niente di più di "semplici richiami del maestro severiano, da cui non sembra possibile ricavare sue tesi o sue opinioni" (p. 15).

Le *Institutiones* in 16 libri, lo scritto più esteso tra i sette di Marciano menzionati nell'*Index Florentinus*³ e maggiormente usato dai commissari giustiniani e presente nei *Digesta* (142 i brani in essi), nonché certamente cruciale per ricostruirne dunque il pensiero, dato che vi tratta nel complesso di tutti i principali aspetti e problemi dello *ius*, Dursi lo riesamina, naturalmente, alla luce della palinogenesi leneliana, ma soprattutto dei contributi di Ferrini tra fine Otto e inizi

* Professore associato (con ASN ad ordinario) di Diritto romano, Fondamenti del diritto europeo e Storia del diritto romano presso l'Università degli Studi di Camerino e di Istituzioni di diritto romano nell'Università degli Studi di Chieti-Pescara.

¹ D. Dursi, *Res communes omnium. Dalle necessità economiche alla disciplina giuridica*, Jovene ed., Napoli 2017: in questa v'era peraltro già un promettente squarcio (*ibid.* 13-16) sulle Istituzioni di Marciano, con particolare riferimento ai nessi con l'*ad edictum* di Ulpiano.

² M. Fressura, D. Mantovani, *P.Vindob. L. 59+92. Frammenti delle Institutiones di Elio Marciano*, in *Ath.* 106 (2018), 619 ss. Il fr. 1 (col. 1 e col. 2, rr. 1-13) viene da Dursi collocato in appendice al libro I, e pur nella sua esiguità pare tratti della condizione dei latini e della capacità testamentaria e, forse, di un'ipotesi di schiava venduta con clausola *ne prostituatur*; Il fr. 2 (rr. 14-24a) è inserito quale F. 21 sotto il titolo *De tutelis*, all'interno del libro II, perché tratta delle cause di esenzione per la tutela; infine, le rr. 25-36 costituiscono un'altra appendice, stavolta al libro II, dato che a quanto pare contengono materia relativa tipologicamente alla tutela (con l'*unicum* della menzione di un "*tutor honorarius*").

³ Oltre ai 16 libri delle *Institutiones*, i 5 libri *regularum*, i 2 libri *de appellationibus* e gli altrettanti 2 *de iudiciis publicis*; nonché i libri *singulares* rispettivamente *de delatoribus*, *ad formulam hypothecariam* e *ad sc. Turpillianum*.

Novecento. Studi che vanno, secondo l'a., ridimensionati in merito alla presunta derivazione delle Istituzioni giustinianee in misura cospicua da quelle di Marciano, anche se comunque ne va riconosciuta l'importanza, specialmente in materia di *res* e di successione ereditaria. In seguito (p. 63) v'è un'interessante appendice con una tripartizione tra i brani delle Istituzioni giustinianee individuati da Ferrini come attribuibili alle Istituzioni di Marciano con certezza o con possibile sussistenza di nuclei di pensieri marcianei oppure difficilmente riconducibili ora alle Istituzioni di Marciano, secondo Dursi. Passa poi l'a. alla questione della datazione dell'opera, per collocarla – sempre con ammirevole cautela – tra il breve principato (nel quale venne divinizzato Caracalla) di Macrino (dall'anno 217 al 218) e quello di Eliogabalo (tra il 218 ed il 222). S'addentra, quindi, nell'analisi della sua opera maggiore, seppure dopo rilievi significativi, quantunque di natura indiziaria, relativi alla sua biografia e attività, seguendo in ciò la considerazione istruttiva di Liebs, che metteva in evidenza «come ciò che noi sappiamo di Marciano dipenda esclusivamente dai suoi scritti» (p. 5).

Dursi pertanto sottopone a verifica in primo luogo congetture e varianti interpretative circa l'ordine sistematico che percorre l'opera istituzionale marcianea, ad iniziare dalla “chiave di lettura schulziana per la quale ... l'opera a noi pervenuta sarebbe stata l'unificazione postuma di un manuale istituzionale e di *digesta* del giurista severiano” (p. 26), per confutarla convincentemente⁴ e passare ad una serrata analisi specifica e mirata delle particolarità presenti in quell'*unicum*, nella tradizione manoscritta della letteratura giuridica romana, costituito appunto dalla sistematica delle Istituzioni di Marciano. Conclude l'analisi una comparazione equilibrata con le Istituzioni di Gaio, Ulpiano e Fiorentino: con quest'ultimo le analogie sarebbero più evidenti, per l'analogia ampiezza principalmente.

Marciano tra i giuristi del suo tempo, lo sappiamo, non spiccò. Non era facile d'altronde con contemporanei del calibro di Papiniano, Paolo, Ulpiano. È riscontrabile però un'elevata frequenza di citazioni di altri giuristi nelle sue Istituzioni (specie nel libro VII), che fa parlare Dursi di un certo «citazionismo ... conforme all'incedere casistico del suo trattato» (pp. 37-38). Vengono da lui citati, difatti, Celso, Marcello, Salvio Giuliano, Papiniano (il più citato e probabilmente suo maestro, ipotizza Dursi *contra* Liebs, che propende invece per Ulpiano quale suo maestro), Cervidio Scevola, Aristone, Pomponio, Papirio Frontone, più all'indietro nel tempo: Gaio Cassio Longino, Trebazio Testa, Labeone; non mancano peraltro menzioni di autori non giuristi (Omero, Demostene, Crisippo e Virgilio), nonché immancabilmente di costituzioni imperiali. Circa i destinatari, l'a. con prudenza, ma in maniera verosimile e condivisibile, trae infine la conclusione “che l'opera di Marciano avesse le sembianze di un trattato di diritto, non circoscritto, come è emerso, al solo *ius civile*, con l'ambizione di rivolgersi ai giuristi coevi e agli esperti di diritto e non con intenti squisitamente didattici” (p. 61).

Segue la sezione dei *Fragmenta* (pp. 64-97), nella quale troviamo i 65 brani superstiti dei primi cinque libri delle Istituzioni marcianee tratti dalla compilazione giustiniana, quindi da *Digesta*, *Institutiones* e *Codex* di Giustino, più dai frustoli papiracei in *P.Vindob.* l. 59+92. La riproduzione dei frammenti è munita di un apparato critico essenziale e dalle correzioni ai testi della *littera Florentina*. I passi vengono tutti corredati da una traduzione italiana utilmente sinottica a fronte, di massima secondo l'ordine leneliano, articolato dunque via via nelle seguenti rubriche: I. *De iure*; *De statu hominum*; *De manumissionibus*; II. *De iure nuptiarum*; *De tutelis*; III. *De rerum divisione*; *De acquirendo rerum dominio*; *De acquirendo vel amittendo usu fructu*; IV. *Qui*

⁴ Risulta a tutti i romanisti più che nota la metodologia invasiva adoperata da Fritz Schulz nel trattamento delle opere di giuristi severiani e Dursi qui ne offre un buon approfondimento critico ulteriore, che apprezzo particolarmente nel ricordo di una mia analogia convinzione maturata oramai oltre un ventennio fa, quando ne discussi la tesi tipicamente interpolazionistica e devastante (lontana da un conservatorismo filologico più accorto e da un approccio di critica temperata, poi affermatosi dagli anni sessanta-settanta con Max Kaser quale pioniere), espressa a proposito del *liber singularis regularum* di Ulpiano in F. Schulz (Hg.), *Die Epitome Ulpiani des Codex Vaticanus Reginae 1128*, Bonn 1926: si v. F. Mercogliano, «*Tituli ex corpore Ulpiani*». *Storia di un testo*, Napoli 1997, 20 ss.

testamenta facere possunt; De heredibus instituendis; De inofficioso et rupto testamento; De hereditatis aditione; V. De legitima hereditate.

Il “Commento ai testi” è la parte più sostanziosa e sviluppata in un centinaio di interessanti pagine (pp. 101-203). All’inizio dell’esame di ciascuno dei cinque libri vi sono sempre “Profili palinogenetici” che contestualizzano i frammenti in ognuno di essi, poi esaminati in dettaglio uno per uno con cura e senso critico. L’*incipit* offre subito il motivo di una profonda riflessione su uno dei rari frammenti in grado di tener testa alla celeberrima definizione di *ius civile* che apre dal canto suo il manuale gaiano⁵; stiamo parlando naturalmente di D. 1.1.8: *nam et ipsum ius honorarium viva vox est iuris civilis*. Dursi, ribadendo che per *ius honorarium* vada inteso tutto lo strato del diritto di fonte magistratuale⁶, sottopone ad efficace analisi le proposte interpretative da Lenel ad oggi, per escluderne spostamenti nell’economia del discorso istituzionale di Marciano e riconoscere dunque ad esso la funzione strategica che merita. Afferma, infatti, l’a.: “a me pare che il comune denominatore dei lavori istituzionali a noi pervenuti sia rappresentato non già dalle indagini etimologiche, sulle quali, peraltro, non sembra particolarmente indugiare il nostro giurista, quanto dalla descrizione di nozioni, per così dire di ‘teoria generale del diritto’ ” (p. 102). Ed ha ragione, come in tanti altri casi nel prosieguo dei commenti, che purtuttavia qui non è possibile ripercorrere singolarmente. Sul piano contenutistico, l’a. non risparmia analisi su punti mirati, come nel caso del significato che assume *νόμος* nel confronto con la *lex* di matrice comiziale (pp. 108-110, nel colto commento a D. 1.3.2). Eppure a tratti emerge pure qualche squarcio di sintesi più estese di tematiche importanti, come quella della schiavitù e delle successioni per causa di morte. Inoltre, l’a. rimarca con fondatezza che in vari campi (come lo *status* delle persone, con l’anticipazione della condizione servile) l’ordine espositivo adottato da Marciano, per vasti settori giuridici, differiva in maniera rilevante da quello a cui siamo abituati a confrontarci più abitualmente, vale a dire quello gaiano.

Si deve anche segnalare che l’a. propone varie modifiche, per lo più condivisibili, all’ordine leneliano dei brani nelle Istituzioni di Marciano ora nei Digesti giustiniane, come, p. es., l’inversione tra D. 1.1.12 (L. 43) e D. 1.3.2 (L. 44) che andrebbe spostato prima del precedente, dato che d. 1.1.12 avrebbe carattere meno generale, introducendo settorialmente il diritto delle persone e di famiglia (pp. 101-103). Ciò rende il lavoro di certo più originale e ricco, rispetto ad una diligente ricognizione ordinata sulla base della palinogenesi di Lenel, che pur avrebbe avuto già una sua evidente utilità.

I settori giuridici ripercorsi in maniera più compatta sono quelli della schiavitù, nell’ambito della problematica della condizione personale degli uomini (pp. 111-125), ma soprattutto delle successioni per causa di morte (pp. 179-203), poiché più presenti nei frammenti marcianei. Un posto di primo piano nella ricerca hanno pure il matrimonio, la tutela e la curatela, nonché le *res*. Tuttavia, inevitabilmente, Dursi lascia qualche questione complessa integralmente aperta, nonostante il taglio globale che predilige, per l’impossibilità di una completomane esaustività. Resta, infatti, in maniera emblematica irrisolta il problema di una possibile duplice edizione delle Istituzioni stesse di Marciano e dei suoi eventuali ‘strati testuali’, che sollevò Wieacker settant’anni fa, ma che l’a. con lealtà scientifica riconosce di non affrontare, almeno per ora⁷. Sarebbe stata l’occasione propizia per cercare di far luce, nella cornice immensa della produzione della letteratura giuridica severiana, su una tendenza a riversare in generi diversi opere dalla stessa impostazione e da parte del medesimo autore, che poteva essere autoepitomatore o riduttore e rieditore di sé stesso.

⁵ Gai 1.1: *nam quod quisque populus ipse sibi ius constituit, id ipsius proprium est vocaturque ius civile, quasi ius proprium civitatis*. Cfr. altresì il brano paolino, in cui si afferma che nondimeno viene ricompreso nel “diritto (*ius*)” presso la nostra comunità cittadina anche il diritto onorario, in Paul. 14 *ad Sab.* D. 1.1.11: *nec minus ius recte appellatur in civitate nostra ius honorarium*.

⁶ Si v. già quanto aveva sostenuto in D. Dursi, «Viva vox». *Qualche riflessione intorno a Marc. 1 inst. D. 1,1,8*, in *BIDR.* 111 (2017), 187 ss.

⁷ 113 nt. 91 i. f.: “... Per quanto la questione resti a mio avviso di difficile soluzione, non penso si possa escludere la tesi a suo tempo avanzata da Wieacker 1949, 577 ss. della possibile esistenza di diverse versioni delle istituzioni marcianee”.

Sulla vicenda dei VII libri di *Regulae* e del *liber singularis regularum* di Ulpiano, tempo fa cercai di indagare⁸: nel quadro della letteratura istituzionale avrebbe potuto esserci un analogo fenomeno, ma di certo non si può chiedere tutto e subito ad una ricerca peraltro in fase di completamento con i restanti libri delle Istituzioni marcianee), che già appare di ragguardevole valore.

Infine, una ricca bibliografia, indici delle abbreviazioni, dei giuristi citati e delle fonti chiudono il bel volume (pp. 207-245), a cui auguriamo il successo che merita.

⁸ Rinvio a F. Mercogliano, *Le 'regulae iuris' del 'Liber singularis' ulpiano*, in *Index* 26 (1998) 353 ss. e in *Règle et pratique du droit dans les réalités juridiques de l'Antiquité*. Atti della 51^a Sessione della SIHDA, Soveria Mannelli 1999, 433 ss.